

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 304

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

48° anno  
23 novembre 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1905/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1906/2005 della Commissione, del 22 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti- coli..... 10
- Regolamento (CE) n. 1907/2005 della Commissione, del 22 novembre 2005, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutti- coli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele) ..... 12

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

2005/809/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare** ..... 14

2005/810/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 novembre 2005, relativa alla nomina di un membro francese del Comitato economico e sociale europeo** ..... 16

2005/811/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 novembre 2005, recante nomina di un titolare e di un supplente italiani del Comitato delle regioni** ..... 17

2005/812/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 novembre 2005, recante nomina di un membro titolare spa- gnolo del Comitato delle regioni** ..... 18

2

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.


**Commissione**

2005/813/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 novembre 2005, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2005) 4394] <sup>(1)</sup> .....** 19

2005/814/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 novembre 2005, che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di alcuni prodotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la decisione 2000/657/CE <sup>(1)</sup> .....** 46



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1905/2005 DEL CONSIGLIO****del 14 novembre 2005****che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali <sup>(3)</sup>, le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali (qui di seguito denominata «l'Agenzia») sono composte da un contributo della Comunità e da diritti pagati dalle imprese per ottenere e conservare un'autorizzazione comunitaria all'immissione in commercio, nonché per altri servizi offerti dall'Agenzia.

(2) Il regolamento (CE) n. 726/2004 prevede anche nuovi compiti per l'Agenzia. Inoltre i compiti esistenti sono mutati a seguito delle modifiche di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano <sup>(4)</sup> e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari <sup>(5)</sup>.

(3) Alla luce dell'esperienza acquisita a partire dal 1995, è opportuno lasciare immutati i principi generali e la struttura globale dei diritti nonché le principali disposizioni operative e procedurali di cui al regolamento (CE) n. 297/95. In particolare il calcolo dell'importo dei diritti imposti dall'Agenzia dovrebbe fondarsi sul principio dei servizi effettivamente resi e riferirsi a medicinali specifici. Dovrebbe essere altresì garantita la proporzionalità tra diritti, costi di valutazione di ciascuna domanda e prestazione del servizio richiesto.

(4) Il regolamento (CE) n. 726/2004 stabilisce disposizioni per le nuove attività, posteriori all'autorizzazione, che l'Agenzia deve svolgere. Tali compiti comprendono la registrazione dell'effettiva immissione in commercio dei medicinali autorizzati secondo le procedure comunitarie, la gestione dei fascicoli di autorizzazione all'immissione in commercio e delle varie banche dati da parte dell'Agenzia, nonché il controllo costante del rapporto rischio-beneficio dei medicinali autorizzati. È necessario inoltre ridurre la dipendenza dell'Agenzia dai diritti inerenti alle nuove domande. Per fronteggiare tali cambiamenti occorre pertanto aumentare del 10 % il diritto annuale.

(5) Devono essere istituite nuove categorie di diritti a copertura dei nuovi compiti specifici svolti dall'Agenzia, come i nuovi tipi di pareri scientifici su un determinato medicinale.

<sup>(1)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/2003 della Commissione (GU L 73 del 19.3.2003, pag. 6).

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

<sup>(5)</sup> GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).

- (6) Su proposta del direttore esecutivo e previo parere favorevole della Commissione, il consiglio d'amministrazione dell'Agenzia dovrebbe essere competente a specificare le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento. In particolare, poiché gli importi dei diritti di cui al presente regolamento sono fissati come importi massimi, il consiglio d'amministrazione dovrebbe definire, per alcuni servizi per i quali ciò è previsto dal regolamento, classificazioni ed elenchi dettagliati dei diritti ridotti.
- (7) In circostanze eccezionali, qualora sia necessario per imperative ragioni di sanità pubblica o di salute degli animali, il direttore esecutivo dovrebbe anche mantenere la competenza a decidere riduzioni dei diritti, soprattutto in alcuni casi concernenti medicinali specifici. Il direttore esecutivo dovrebbe inoltre avere la possibilità di decidere esenzioni dall'obbligo di pagare un diritto sia in caso di medicinali per la cura di malattie rare o di malattie di specie animali minori, sia per l'aggiunta di specie animali nel quadro della determinazione dei limiti massimi di residui secondo la procedura di cui al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>.
- (8) In conformità dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004, le circostanze in cui le piccole e medie imprese possono pagare diritti ridotti, dilazionare il pagamento o ricevere assistenza amministrativa non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
- (9) Per consentire un'immediata iscrizione in bilancio, i diritti dovrebbero essere dovuti alla data della convalida, ma dovrebbero essere versati entro un certo numero di giorni.
- (10) Occorre adottare disposizioni per consentire di riferire sull'applicazione del presente regolamento sulla base dell'esperienza acquisita e di rivedere, se necessario, l'importo dei diritti.
- (11) È opportuno includere un meccanismo di indicizzazione per l'adeguamento automatico dei diritti in rapporto agli indici ufficiali del tasso di inflazione.
- (12) Per motivi di coerenza l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere contestuale alla piena entrata in vigore del regolamento (CE) n. 726/2004. Il regolamento non si dovrebbe applicare alle domande valide sotto esame al momento della sua entrata in vigore.
- (13) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Tali diritti sono espressi in euro».

- 2) L'articolo 3 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

**«Medicinali per uso umano soggetti alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 726/2004 (\*)»**

(\*) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.»;

- b) Il paragrafo 1 è così modificato:

- i) alla lettera a) il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Per una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, suffragata da una documentazione completa, è riscosso un diritto di base di EUR 232 000. Esso copre una sola concentrazione associata a una forma farmaceutica e una presentazione.»

«Il diritto è maggiorato di EUR 23 000 per ogni concentrazione e/o forma farmaceutica supplementare richiesta contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione. Tale maggiorazione copre una concentrazione o forma farmaceutica supplementare e una presentazione.»;

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1518/2005 della Commissione (GU L 244 del 20.9.2005, pag. 11).

ii) Le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) Diritto ridotto

Un diritto ridotto di EUR 90 000 è riscosso per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 10 *quater* della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (\*). Esso copre una sola concentrazione associata ad una forma farmaceutica e una presentazione.

Uno specifico diritto ridotto di EUR 150 000 è riscosso per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE. Esso copre una sola concentrazione associata a una forma farmaceutica e una presentazione.

I diritti ridotti di cui al primo e al secondo comma sono maggiorati di EUR 9 000 per ogni concentrazione o forma farmaceutica supplementare presentata contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione. La maggiorazione copre una concentrazione o forma farmaceutica supplementare e una presentazione.

I diritti ridotti di cui al primo e al secondo comma sono maggiorati di EUR 5 800 per ogni presentazione supplementare della medesima concentrazione e forma farmaceutica, presentata contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione.

c) Diritti relativi all'estensione

Un diritto di EUR 69 600 è riscosso per ogni estensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1085/2003 della Commissione relativo all'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o per uso veterinario che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2309/93 del Consiglio (\*\*) già concessa.

In deroga al primo comma, per alcune estensioni è riscosso un diritto ridotto compreso tra EUR 17 400 e EUR 52 200. L'elenco di tali estensioni è compilato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del presente regolamento.

I diritti relativi all'estensione e i diritti ridotti relativi all'estensione sono maggiorati di EUR 5 800 per ogni presentazione supplementare della medesima estensione presentata contemporaneamente alla domanda di estensione.

(\*) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).

(\*\*) GU L 159 del 27.6.2003, pag. 24.»

c) Il paragrafo 2 è così modificato:

i) Alla lettera a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Un diritto per modifiche di tipo I è riscosso per le variazioni minori dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1085/2003. Per le modifiche di tipo IA è riscosso un diritto di EUR 2 500. Per le modifiche di tipo IB è riscosso un diritto di EUR 5 800.»;

ii) Alla lettera b) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Un diritto per modifiche di tipo II di EUR 69 600 è riscosso per le variazioni maggiori dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1085/2003.

In deroga al primo comma, per alcune variazioni è riscosso un diritto ridotto per modifiche di tipo II compreso tra EUR 17 400 ed EUR 52 200. Tali variazioni sono incluse in un elenco compilato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del presente regolamento.»;

d) Il paragrafo 4 è modificato come segue:

i) il comma unico è sostituito dal seguente:

«Un diritto di EUR 17 400 è riscosso per le ispezioni che si svolgano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità. Nel caso di ispezioni condotte al di fuori del territorio comunitario, al diritto si aggiungono le spese di viaggio, conteggiate in base al costo effettivo.»;

ii) è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma, per alcune ispezioni, è riscosso un diritto ridotto per le ispezioni, in funzione dell'ampiezza e delle caratteristiche dell'ispezione e in base alle condizioni stabilite a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.»;

e) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. *Diritto annuale*

Per ogni autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale è riscosso un diritto annuale di EUR 83 200. Esso copre l'insieme delle presentazioni autorizzate dello stesso medicinale.

In deroga al primo comma, per alcuni tipi di medicinali è riscosso un diritto annuale ridotto compreso tra EUR 20 800 e EUR 62 400. Tali medicinali sono inclusi in un elenco compilato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2.»

3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

**Medicinali per uso umano soggetti alle procedure di cui alla direttiva 2001/83/CE**

*Diritto per deferimento*

Un diritto per deferimento di EUR 58 000 è riscosso qualora le procedure di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2001/83/CE siano avviate dal richiedente o dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Qualora nelle procedure di cui al primo comma siano coinvolti più richiedenti o più titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio, è loro consentito di raggrupparsi al fine di pagare un unico diritto per il deferimento. Se tuttavia nella stessa procedura sono coinvolti più di dieci diversi richiedenti o titolari, il diritto è imposto mediante riscossione del succitato diritto per deferimento.»

4) L'articolo 5 è così modificato:

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

«**Medicinali per uso veterinario soggetti alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 726/2004;**

b) Il paragrafo 1 è così modificato:

i) La lettera a) è così modificata:

— Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Per una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, suffragata da una documentazione completa, è riscosso un diritto di base di EUR 116 000. Esso copre una sola concentrazione associata ad una forma farmaceutica e una presentazione.

Il diritto è maggiorato di EUR 11 600 per ogni concentrazione e/o forma farmaceutica supplementare richiesta contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione. La maggiorazione copre una concentrazione o forma farmaceutica supplementare e una presentazione.»

— Il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Per i medicinali immunologici veterinari, i diritti di base sono ridotti a EUR 58 000 e ogni concentrazione, forma farmaceutica e/o presentazione supplementare comporta una maggiorazione di EUR 5 800.»;

ii) La lettera b) è sostituita dal seguente testo:

«b) *Diritto ridotto*

Un diritto ridotto di EUR 58 000 è riscosso per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 13 *quater* della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali comunitari (\*). Esso copre una sola concentrazione associata ad una forma farmaceutica e una presentazione.

Uno specifico diritto ridotto di EUR 98 000 è riscosso per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2001/82/CE. Esso copre una sola concentrazione associata ad una forma farmaceutica e una presentazione.

I diritti ridotti di cui al primo e al secondo comma sono maggiorati di EUR 11 600 per ogni concentrazione o forma farmaceutica supplementare presentata contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione. La maggiorazione copre una concentrazione o forma farmaceutica supplementare e una presentazione.

I diritti ridotti di cui al primo e al secondo comma sono maggiorati di EUR 5 800 per ogni presentazione supplementare della medesima concentrazione e forma farmaceutica, presentata contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione.

Per i medicinali immunologici veterinari i diritti sono ridotti a EUR 29 000 e ogni concentrazione e/o forma farmaceutica e/o presentazione supplementare comporta una maggiorazione di EUR 5 800.

Il numero di specie cui è destinato il medicinale non ha rilevanza ai fini della presente lettera.

(\*) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).»;

iii) La lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Diritti relativi all'estensione

Un diritto di EUR 29 000 è riscosso per ogni estensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1085/2003 già concessa.

In deroga al primo comma per alcune estensioni è riscosso un diritto ridotto compreso tra EUR 7 200 e EUR 21 700. L'elenco di tali estensioni viene compilato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del presente regolamento.

I diritti relativi all'estensione e i diritti ridotti relativi all'estensione sono maggiorati di EUR 5 800 per ogni presentazione supplementare della medesima estensione presentata contemporaneamente alla domanda di estensione.»;

c) Il paragrafo 2 è così modificato:

i) Alla lettera a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Un diritto per modifiche di tipo I è riscosso per le variazioni minori dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1085/2003. Per le modifiche di tipo IA è riscosso un diritto di EUR 2 500. Per le modifiche di tipo IB è riscosso un diritto di EUR 5 800.»;

ii) La lettera b) è sostituita dalla seguente:

«Diritto per modifiche di tipo II

Un diritto per modifiche di tipo II di EUR 34 800 viene riscosso per le variazioni maggiori dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1085/2003.

In deroga al primo comma, per alcune variazioni è riscosso un diritto ridotto per modifiche di tipo II compreso tra EUR 8 700 e EUR 26 100. L'elenco di tali modifiche è compilato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del presente regolamento.

Per i medicinali immunologici veterinari i diritti ammontano a EUR 5 800.

In caso di modifica identica, il diritto di cui al primo, secondo e terzo comma copre tutte le concentrazioni, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzate.»;

d) Il paragrafo 4 è modificato come segue:

i) il comma unico è sostituito dal seguente:

«Un diritto di EUR 17 400 è riscosso per le ispezioni che si svolgono all'interno o all'esterno del territorio della Comunità. Nel caso di ispezioni condotte al di fuori del territorio comunitario, al diritto si aggiungono le spese di viaggio, conteggiate in base al costo effettivo.»;

ii) È aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma, per alcune ispezioni è riscosso un diritto ridotto per le ispezioni, in funzione dell'ampiezza e delle caratteristiche dell'ispezione e in base alle condizioni stabilite a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.»;

e) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. *Diritto annuale*

Per ogni autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale è riscosso un diritto annuale di EUR 27 700. Esso copre l'insieme delle presentazioni autorizzate dello stesso medicinale.

In deroga al primo comma, per alcuni tipi di medicinali è riscosso un diritto annuale ridotto compreso tra EUR 6 900 e EUR 20 800. L'elenco di tali medicinali è compilato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2.»

5) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Medicinali veterinari soggetti alle procedure di cui alla direttiva 2001/82/CE**

*Diritto per deferimento*

Un diritto per deferimento di EUR 34 800 è riscosso qualora le procedure di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 35 della direttiva 2001/82/CE siano avviate dal richiedente o dal titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio.

Qualora nelle procedure di cui al primo comma siano coinvolti più richiedenti o più titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio, è loro consentito di raggrupparsi al fine di pagare un unico diritto per il deferimento. Se tuttavia nella stessa procedura sono coinvolti più di dieci diversi richiedenti o titolari, il diritto è imposto mediante riscossione del succitato diritto per deferimento.»

6) L'articolo 7 è così modificato:

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

**«Definizione dei limiti massimi di residui (LMR) nei medicinali veterinari conformemente alle procedure di cui al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio (\*)**

(\*) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1518/2005 della Commissione (GU L 244 del 20.9.2005, pag. 11).»;

b) Al paragrafo 1 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Un diritto supplementare di EUR 17 400 viene riscosso per ogni domanda di modifica di un LMR vigente incluso in uno degli allegati del regolamento (CEE) n. 2377/90.»;

c) Il paragrafo 2 è soppresso e la numerazione del paragrafo 1 è soppressa.

7) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

**Altri diritti**

1. *Diritto per consulenza scientifica*

Il diritto per consulenza scientifica è riscosso quando viene presentata una domanda di consulenza scientifica in merito all'esecuzione delle diverse prove e sperimentazioni necessarie a dimostrare la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali.

Per i medicinali per uso umano è il diritto ammonta a EUR 69 600.



Per i medicinali veterinari il diritto ammonta a EUR 34 800.

In deroga al secondo comma, per alcune consulenze scientifiche in merito a medicinali per uso umano è riscosso un diritto ridotto compreso tra EUR 17 400 e EUR 52 200.

In deroga al terzo comma, per alcune consulenze scientifiche in merito a medicinali veterinari è riscosso un diritto ridotto compreso tra EUR 8 700 e EUR 26 100.

L'elenco delle consulenze scientifiche di cui al quarto e al quinto comma è compilato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2.

2. *Diritto per servizi scientifici non previsti dagli articoli da 3 a 7 o dall'articolo 8, paragrafo 1*

Un diritto per servizi scientifici è riscosso quando viene presentata una domanda di consulenza scientifica o di parere di un Comitato scientifico non previsti dagli articoli da 3 a 7 o dall'articolo 8, paragrafo 1. Ne fanno parte le valutazioni dei medicinali tradizionali a base di piante, i pareri sui medicinali per uso compassionevole, le consultazioni sulle sostanze coadiuvanti — compresi i derivati del sangue — incorporate nei dispositivi medici e le valutazioni dei master file del plasma e dei master file dell'antigene del vaccino.

Per i medicinali per uso umano il diritto ammonta a EUR 232 000.

Per i medicinali veterinari il diritto ammonta a EUR 116 000.

L'articolo 3 del presente regolamento si applica ai pareri scientifici di valutazione dei medicinali per uso umano destinati a essere immessi esclusivamente sui mercati al di fuori della Comunità, a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 726/2004.

In deroga al secondo comma, per alcuni pareri o servizi scientifici inerenti a medicinali per uso umano è riscosso un diritto ridotto per servizio scientifico compreso tra EUR 2 500 e EUR 200 000.

In deroga al terzo comma, per alcuni pareri o servizi scientifici inerenti a medicinali veterinari è riscosso un diritto ridotto per servizio scientifico compreso tra EUR 2 500 e EUR 100 000.

L'elenco dei pareri o servizi scientifici di cui al quinto e sesto comma è compilato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2.

3. *Diritto per servizi amministrativi*

Un diritto per servizi amministrativi compreso tra EUR 100 e EUR 5 800 è riscosso quando sono rilasciati documenti o certificati la cui emissione non è prevista fra le prestazioni rese nell'ambito di altri diritti di cui al presente regolamento, oppure quando una domanda è respinta dopo la conclusione della convalida amministrativa del relativo fascicolo, oppure quando occorre verificare le informazioni richieste in caso di distribuzione parallela.

L'elenco contenente la classificazione dei servizi e dei diritti è compilato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2.»;

8) All'articolo 9 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Può essere concessa un'esenzione totale o parziale dal pagamento dei diritti di cui al presente regolamento, in particolare per i medicinali per la cura di malattie rare o di malattie di specie animali minori, oppure per l'estensione degli LMR vigenti ad altre specie animali, oppure per i medicinali per uso compassionevole.

Condizioni dettagliate di applicazione totale o parziale dell'esenzione sono definite in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2.

Il diritto dovuto per un parere relativo a un medicinale per uso compassionevole è dedotto da quelli dovuti per la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio dello stesso medicinale, qualora sia presentata dallo stesso richiedente.»

9) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

**Scadenze e dilazioni nei pagamenti**

1. Salvo diversa disposizione specifica, i diritti sono dovuti alla data della convalida amministrativa della relativa domanda. Essi sono versati entro 45 giorni dalla data della notifica della convalida amministrativa al richiedente. Il pagamento dei diritti è effettuato in euro.

Il diritto annuale è dovuto alla data della prima ricorrenza annuale e di ciascuna ricorrenza annuale successiva della notifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Esso è versato entro 45 giorni dalla scadenza. Il diritto annuale si riferisce all'anno precedente.

Il diritto per le ispezioni è versato entro 45 giorni dalla data di svolgimento dell'ispezione.

2. Il pagamento del diritto per una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale da utilizzare in situazione di pandemia umana viene dilazionato fino al debito riconoscimento della situazione pandemica da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità oppure della Comunità nel quadro della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (\*). La dilazione ha un limite di cinque anni.

3. Qualora uno dei diritti di cui al presente regolamento non sia versato entro la scadenza prevista, salva restando la facoltà dell'Agenzia di agire in giudizio conferitale dall'articolo 71 del regolamento (CE) n. 726/2004, il direttore esecutivo può decidere di non prestare i servizi richiesti o di sospendere l'insieme dei servizi e delle procedure in corso fino al pagamento del diritto dovuto, compresi gli interessi pertinenti di cui all'articolo 86 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (\*\*).

(\*) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(\*\*) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).»;

10) All'articolo 11 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salve restando le disposizioni del regolamento (CE) n. 726/2004, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha facoltà di emanare, su proposta del direttore esecutivo e previo parere favorevole della Commissione, ogni disposizione necessaria per l'attuazione del presente regolamento. Dette disposizioni sono rese pubbliche.»;

11) L'articolo 12 è così modificato:

a) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia le modifiche dell'importo dei diritti fissati dal presente regolamento sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 726/2004, fatti salvi gli aggiornamenti di cui al quinto comma del presente articolo.»;

b) Il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Entro il 24 novembre 2010 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla sua esecuzione recante un'analisi della necessità di includere nel presente regolamento una procedura di risoluzione delle controversie.

Qualsiasi riesame dei diritti si basa su una valutazione dei costi dell'Agenzia e tiene conto dei pertinenti costi dei servizi prestati dagli Stati membri. I costi sono calcolati secondo i metodi internazionali di calcolo dei costi generalmente ammessi, che sono adottati in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2.»;

c) È aggiunto il comma seguente:

«Con effetto dal 1° aprile di ogni anno, la Commissione riesamina i diritti in rapporto al tasso d'inflazione pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e li aggiorna.»

*Articolo 2***Periodo transitorio**

Il presente regolamento non si applica alle domande valide sotto esame al 20 novembre 2005.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 20 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

*Per il Consiglio*

*La presidente*

T. JOWELL

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1906/2005 DELLA COMMISSIONE****del 22 novembre 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	56,5
	204	39,3
	999	47,9
0707 00 05	052	111,7
	204	41,3
	999	76,5
0709 90 70	052	110,5
	204	75,4
	999	93,0
0805 20 10	204	66,4
	624	63,3
	999	64,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	67,2
	624	95,2
	999	81,2
0805 50 10	052	64,3
	388	74,2
	999	69,3
0808 10 80	388	73,8
	400	109,6
	404	93,5
	512	132,0
	720	49,3
	800	141,8
	999	100,0
0808 20 50	052	95,1
	720	53,8
	999	74,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2005 DELLA COMMISSIONE****del 22 novembre 2005****relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1756/2005 della Commissione <sup>(2)</sup> ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi titoli d'esportazione del sistema A3 per cui possono essere rilasciati.
- (2) In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio delle quantità sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.

- (3) Per i pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele, il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per i pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele, il tasso massimo di restituzione e la percentuale di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 1756/2005 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

<sup>(2)</sup> GU L 285 del 28.10.2005, pag. 3.

## ALLEGATO

**Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)**

Prodotto	Tasso di restituzione massimo (EUR/t netto)	Percentuale di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo
Pomodori	0	100 %
Arance	53	100 %
Limoni	70	100 %
Uve da tavola	0	100 %
Mele	45	100 %

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2005

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

(2005/809/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vedere procedure semplificate di adozione della posizione comunitaria in questi casi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,

(5) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

vista la proposta della Commissione,

(6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

(7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(2) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 14 aprile 2005, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, a norma della decisione 2005/371/CE <sup>(2)</sup>.

DECIDE:

(3) L'accordo dovrebbe essere approvato.

Articolo 1

(4) L'accordo istituisce un comitato misto di riammissione che può prendere decisioni aventi effetti giuridici su determinate questioni tecniche. Pertanto, è opportuno pre-

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare e le dichiarazioni ad esso allegate sono approvati a nome della Comunità <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU L 124 del 17.5.2005, pag. 21.

<sup>(3)</sup> Cfr. GU L 124 del 17.5.2005, pag. 22, per il testo dell'accordo.



*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 2, dell'accordo <sup>(1)</sup>.

*Articolo 3*

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di riammissione istituito dall'articolo 18 dell'accordo.

*Articolo 4*

La posizione della Comunità nel comitato misto di riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo è decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Per tutte le altre decisioni del comitato misto di riammissione, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2005.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. STRAW

---

<sup>(1)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 14 novembre 2005****relativa alla nomina di un membro francese del Comitato economico e sociale europeo**

(2005/810/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 <sup>(1)</sup>,

considerando che un seggio di membro del Comitato summenzionato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Claude CMBUS, che sono state comunicate al Consiglio in data 25 luglio 2005,

vista la candidatura presentata del governo francese,

visto il parere della Commissione,

*Articolo 1*

Il sig. Georges LIAROKAPIS è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Claude CMBUS per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.

*Articolo 2*La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

*Per il Consiglio**La Presidente*

T. JOWELL

---

<sup>(1)</sup> GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 14 novembre 2005****recante nomina di un titolare e di un supplente italiani del Comitato delle regioni**

(2005/811/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1) In data 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006 <sup>(1)</sup>.

(2) Un seggio di titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato di vicepresidente del Consiglio regionale del Sig. Luciano CAVERI, titolare; un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Rosario CONDORELLI,

DECIDE:

*Articolo 1*

Sono nominati membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2006:

a) quale titolare:

Sig. Luciano CAVERI

Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta

b) quale supplente:

Sig. Rosario CONDORELLI

Assessore comunale del Comune di Sant'Agata Li Battiati (Catania).

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

*Per il Consiglio*

*La presidente*

T. JOWELL

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 14 novembre 2005****recante nomina di un membro titolare spagnolo del Comitato delle regioni**

(2005/812/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE <sup>(1)</sup> recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006.
- (2) Un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del Sig. Manuel FRAGA IRIBARNE, membro titolare (ES),

DECIDE:

*Articolo 1*

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia sino al 25 gennaio 2006:

il Sig. Emilio PÉREZ TOURIÑO  
Presidente de la Xunta de Galicia  
quale membro titolare,in sostituzione del  
Sig. Manuel FRAGA IRIBARNE.*Articolo 2*La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa ha effetto alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

*Per il Consiglio**La presidente*

T. JOWELL

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2005

**che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)**

[notificata con il numero C(2005) 4394]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/813/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/308/CE della Commissione <sup>(2)</sup> reca gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute situate in zone non riconosciute per quanto concerne determinate malattie dei pesci.
- (2) L'Italia ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione, in relazione alla setticemia emorragica virale (VHS) e alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN), dello status di zone riconosciute per talune zone del proprio territorio. Dalla documentazione fornita risulta che le zone in questione soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/67/CEE. Esse possono quindi ottenere lo status di zone riconosciute e dovrebbero essere inserite nell'elenco delle zone riconosciute.
- (3) La Finlandia ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione, in relazione alla setticemia emorragica virale (VHS) e alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN), dello status di zone riconosciute per talune zone del proprio territorio non coperte da misure speciali di eradicazione messe in atto in seguito al manifestarsi di casi di VHS in talune zone costiere. In seguito alla riunione del 5 luglio 2005 tra i rappresentanti della Finlan-

dia e i servizi della Commissione, la Finlandia ha ritirato la domanda relativa al riconoscimento delle zone costiere come indenni da VHS. Dalla documentazione fornita risulta che per la IHN tutto il territorio e per la VHS le parti continentali del territorio finlandese soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/67/CEE. Queste parti della Finlandia possono ottenere lo status di zone riconosciute per la VHS e la IHN e dovrebbero essere inserite nell'elenco delle zone riconosciute.

- (4) Poiché l'origine di parte del bacino idrografico finlandese si trova in Russia, la Finlandia deve mantenere un alto livello di controllo su tale bacino idrografico, secondo il programma approvato dalla decisione 2003/634/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, dopo l'ottenimento di status di zona riconosciuta.
- (5) L'Austria, la Francia, la Germania e l'Italia hanno presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione, in relazione alla setticemia emorragica virale (VHS) e alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN), dello status di aziende di allevamento ittico riconosciute in zone non riconosciute per talune aziende del proprio territorio. Dalla documentazione fornita risulta che le aziende in questione soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE. Tali aziende possono quindi ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta e dovrebbero essere inserite nell'elenco delle aziende.
- (6) L'Italia ha notificato la presenza di IHN in due aziende precedentemente considerate indenni da tale malattia. Tuttavia tali aziende rimangono indenni da VHS. Tali aziende non possono più comparire nella decisione 2002/308/CE come indenni da IHN.

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/475/CE (GU L 176 dell'8.7.2005, pag. 30).

<sup>(3)</sup> GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/770/CE (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 33).

- (7) Occorre pertanto modificare la decisione 2002/308/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
- 2) l'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2002/308/CE è così modificata:

- 1) l'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione;

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2005.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO I

**ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO CONCERNE LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E LA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)****1.A. ZONE <sup>(1)</sup> RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA VHS**

— Hansted Å	— Slette Å
— Hovmølle Å	— Bredkær Bæk
— Grenå	— Vandløb til Kilen
— Treå	— Resenkær Å
— Alling Å	— Klostermølle Å
— Kastbjerg	— Hvidbjerg Å
— Villestrup Å	— Knidals Å
— Korup Å	— Spang Å
— Sæby Å	— Simsted Å
— Elling Å	— Skals Å
— Uggerby Å	— Jordbro Å
— Lindenberg Å	— Fåremølle Å
— Øster Å	— Flynder Å
— Hasseris Å	— Damhus Å
— Binderup Å	— Karup Å
— Vidkær Å	— Gudenåen
— Dybvad Å	— Halkær Å
— Bjørnsholm Å	— Storåen
— Trend Å	— Århus Å
— Lerkenfeld Å	— Bygholm Å
— Vester Å	— Grejs Å
— Lønnerup med tilløb	— Ørum Å

**1.B. ZONE RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA IHN**

— Danimarca <sup>(2)</sup>

**2. ZONE RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN****2.1. BADEN WÜRTTEMBERG <sup>(3)</sup>**

- Isenburger Tal, dalla sorgente fino allo scarico delle acque dell'azienda Falkenstein
- Eyach e suoi affluenti, dalle sorgenti fino al primo sbarramento a valle in prossimità della città di Haigerloch
- Andelsbach e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla turbina in prossimità della città di Krauchenweis
- Lauchert e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla turbina in prossimità della città di Sigmaringendorf
- Grosse Lauter e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla cascata in prossimità di Lauterach

<sup>(1)</sup> I bacini idrografici e le rispettive zone costiere.

<sup>(2)</sup> Inclusive tutte le zone continentali e costiere del proprio territorio.

<sup>(3)</sup> Parti di bacini idrografici.

- Wolfegger Aach e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla cascata presso Baienfurth
- Bacino idrografico dell'ENZ, costituito da Grosse Enz, Kleine Enz e Eyach, dalle sorgenti allo sbarramento insormontabile nel centro di Neuenbürg
- Erms, dalla sorgente allo sbarramento insormontabile 200 metri a valle dell'azienda Strobel, Anlage Seeburg
- Obere Nagold, dalla sorgente allo sbarramento insormontabile in prossimità di Neumühle

### 3. ZONE RICONOSCIUTE IN SPAGNA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

#### 3.1. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELLE ASTURIE

##### **Zone continentali**

- Tutti i bacini idrografici delle Asturie

##### **Zone costiere**

- L'intero litorale delle Asturie

#### 3.2. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELLA GALIZIA

##### **Zone continentali**

- I bacini idrografici della Galizia:
  - compresi i bacini idrografici del fiume Eo, del fiume Sil dalla sorgente nella provincia di Léon, del fiume Miño dalla sorgente allo sbarramento di Frieira e del fiume Limia dalla sorgente fino allo sbarramento Das Conchas
  - escluso il bacino idrografico del fiume Tamega

##### **Zone costiere**

- La zona costiera della Galizia dalla foce del fiume Eo (Isla Pancha) fino a Punta Picos (foce del fiume Miño)

#### 3.3. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA

##### **Zone continentali**

- Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona
- Il fiume Isuela dalla sorgente allo sbarramento di Arguis
- Il fiume Flúmen dalla sorgente allo sbarramento di Santa María de Belsue
- Il fiume Guatizalema dalla sorgente allo sbarramento di Vadiello
- Il fiume Cinca dalla sorgente allo sbarramento di Grado
- Il fiume Esera dalla sorgente allo sbarramento di Barasona
- Il fiume Noguera-Ribagorzana dalla sorgente allo sbarramento di Santa Ana
- Il fiume Matarraña dalla sorgente allo sbarramento di Aguas de Pena
- Il fiume Pena dalla sorgente allo sbarramento di Pena
- Il fiume Guadalaviar-Turia dalla sorgente allo sbarramento del Generalísimo nella provincia di Valencia
- Il fiume Mijares dalla sorgente allo sbarramento di Arenós nella provincia di Castellón

Gli altri corsi d'acqua della Comunità di Aragona sono considerati zona tampone



## 3.4. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI NAVARRA

**Zone continentali**

- Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona
- Il fiume Bidasoa dalla sorgente alla foce
- Il fiume Leizarán dalla sorgente allo sbarramento di Leizarán (Muga)

Gli altri corsi d'acqua della Comunità di Navarra sono considerati zona tampone

## 3.5. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTILLA-LÉON

**Zone continentali**

- Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona
- Il fiume Duero dalla sorgente fino allo sbarramento di Aldeávila
- Il fiume Sil
- Il fiume Tiétar dalla sorgente allo sbarramento di Rosarito
- Il fiume Alberche dalla sorgente allo sbarramento di Burguillo

Gli altri corsi d'acqua della Comunità autonoma di Castilla-León sono considerati zona tampone

## 3.6. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CANTABRIA

**Zone continentali**

- Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona
- I bacini idrografici dei seguenti fiumi, dalla sorgente al mare:
  - Deva
  - Nansa
  - Saja-Besaya
  - Pas-Pisueña
  - Asón
  - Agüera

I bacini idrografici dei fiumi Gandarillas, Escudo, Miera e Campiazo sono considerati zona tampone

**Zone costiere**

- L'intero litorale della Cantabria dalla foce del fiume Deva all'insenatura di Ontón

## 3.7. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI LA RIOJA

**Zone continentali**

Il bacino idrografico del fiume Ebro dalle sorgenti alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona

## 3.8. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTILLA-LA-MANCHA

**Zone continentali**

- Il bacino idrografico del fiume Río Tajo dalle sorgenti alla diga di Estremera
- Il bacino idrografico del fiume Río Tajuña dalle sorgenti alla diga di La Tajera
- Il bacino idrografico del fiume Río Júcar dalle sorgenti alla diga di La Toba
- Il bacino idrografico del fiume Río Cabriel dalle sorgenti alla diga di Bujioso

## 4.A. ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

## 4.A.1. ADOUR-GARONNE

**Bacini idrografici**

- Il bacino della Charente
- Il bacino della Seudre
- I bacini dei fiumi litorali dell'estuario della Gironde nel dipartimento della Charente-Maritime
- I bacini idrografici dei fiumi Nive e Nivelles (Pyrénées-Atlantiques)
- Il bacino delle Forges (Landes)
- Il bacino idrografico della Dronne (Dordogne), dalla sorgente alla diga delle Eglisottes a Monfourat
- Il bacino idrografico della Beauronne (Dordogne), dalla sorgente alla diga di Faye
- Il bacino idrografico della Valouse (Dordogne), dalla sorgente alla diga dell'Etang des Roches-Noires
- Il bacino idrografico della Paillasse (Gironde), dalla sorgente alla diga di Grand Forge
- Il bacino idrografico del Ciron (Lot et Garonne, Gironde), dalla sorgente alla diga del Moulin-de-Castaing
- Il bacino idrografico della Petite Leyre (Landes), dalla sorgente alla diga del Pont de l'Espine a Argelouse
- Il bacino idrografico della Pave (Landes), dalla sorgente alla diga della Pave
- Il bacino idrografico dell'Escourse (Landes), dalla sorgente alla diga del Moulin de Barbe
- Il bacino idrografico del Geloux (Landes), dalla sorgente alla diga della D38 a Saint Martin d'Oney
- Il bacino idrografico dell'Estrigon (Landes), dalla sorgente alla diga di Campet et Lamolère
- Il bacino idrografico dell'Estampon (Landes), dalla sorgente alla diga dell'Ancienne Minoterie a Roquefort
- Il bacino idrografico della Gélise (Landes, Lot et Garonne), dalla sorgente alla diga situata a valle del punto di confluenza tra la Gélise e l'Osse
- Il bacino idrografico del Magescq (Landes), dalla sorgente alla foce
- Il bacino idrografico del Luys (Pyrénées-Atlantiques), dalla sorgente alla diga del Moulin d'Oro
- Il bacino idrografico del Neez (Pyrénées-Atlantiques), dalla sorgente alla diga di Jurançon
- Il bacino idrografico del Beez (Pyrénées Atlantiques), dalla sorgente alla diga di Nay
- Il bacino idrografico del Gaves-de-Cauterets (Hautes-Pyrénées), dalla sorgente alla diga di Calypso della centrale di Soulom

**Zone costiere**

- Tutto il litorale atlantico compreso tra il confine settentrionale del dipartimento della Vendée e il confine meridionale del dipartimento della Charente-Maritime

## 4.A.2. LOIRE-BRETAGNE

**Zone continentali**

- Tutti i bacini idrografici della regione della Bretagna, esclusi i seguenti:
  - Vilaine
  - la zona a valle del bacino idrografico dell'Elorn
- Il bacino della Sèvre-Niortaise
- Il bacino del Lay
- I seguenti bacini idrografici della Vienne:
  - il bacino idrografico del fiume La Vienne, dalle sorgenti alla diga di Châtellerault nel dipartimento della Vienne
  - il bacino idrografico del fiume La Gartempe, dalle sorgenti alla diga (provvista di griglia) di Saint Pierre de Maillé nel dipartimento della Vienne
  - il bacino idrografico del fiume La Creuse, dalle sorgenti alla diga di Bénavent nel dipartimento dell'Indre
  - il bacino idrografico del fiume Le Suin, dalle sorgenti alla diga di Douadic nel dipartimento dell'Indre
  - il bacino idrografico del fiume La Claise, dalle sorgenti alla diga di Bossay-sur-Claise nel dipartimento dell'Indre-et-Loire
  - il bacino idrografico dei torrenti Velleches e Trois Moulins, dalle sorgenti alla diga dei Trois Moulins nel dipartimento della Vienne
  - i bacini dei fiumi del litorale atlantico nel dipartimento della Vendée

**Zone costiere**

- L'intero litorale della Bretagna, escluse le seguenti zone:
  - la rada di Brest
  - l'insenatura di Camaret
  - il litorale compreso tra la "Pointe de Trévignon" e la foce del fiume Laïta
  - il litorale compreso tra la foce del fiume Tohon e il confine del dipartimento

## 4.A.3. SEINE-NORMANDIE

**Zone continentali**

- Il bacino della Sélune

## 4.A.4. REGIONE AQUITAINE

**Bacini idrografici**

- Il bacino idrografico del fiume Vignac dalla sorgente allo sbarramento La Forge
- Il bacino idrografico del fiume Gouaneyre dalla sorgente alla diga di Maillières
- Il bacino idrografico del fiume Susselgue dalla sorgente allo sbarramento di Susselgue
- Il bacino idrografico del fiume Luzou dalla sorgente allo sbarramento presso l'azienda di allevamento ittico di Laluque
- Il bacino idrografico del fiume Gouadas dalla sorgente allo sbarramento dell'Etang de la Glacière a Saint Vincent de Paul
- Il bacino idrografico del fiume Bayse dalle sorgenti allo sbarramento di Moulin de Lartia et de Manobre
- Il bacino idrografico del fiume Rancez dalle sorgenti allo sbarramento di Rancez

- Il bacino idrografico del fiume Eyre dalle sorgenti all'estuario di Arcachon
- Il bacino idrografico del fiume L'Onesse dalle sorgenti all'estuario di Courant de Contis

#### 4.A.5. MIDI-PYRENEES

##### **Bacini idrografici**

- Il bacino idrografico del fiume Cernon dalla sorgente allo sbarramento di Saint George de Luzençon
- Il bacino idrografico del fiume Dourdou dalle sorgenti dei fiumi Dourdou e Grauzon allo sbarramento insormontabile di Vabres-l'Abbaye

#### 4.A.6. AIN

- La zona continentale degli stagni della Dombes

### 4.B. ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

#### 4.B.1. LOIRE-BRETAGNE

##### **Zone continentali**

- La parte del bacino della Loira costituita dal tratto a monte del bacino idrografico dell'Huisne compreso tra la sorgente dei corsi d'acqua e la diga della Ferté-Bernard

### 4.C. ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

#### 4.C.1. LOIRE-BRETAGNE

##### **Zone continentali**

- Il seguente bacino idrografico della Vienne:
  - il bacino idrografico dell'Anglin dalle sorgenti alle seguenti dighe:
    - EDF di Châtelleraut sul fiume La Vienne nel dipartimento della Vienne
    - Saint Pierre de Maillé sul fiume La Gartempe nel dipartimento della Vienne
    - Bénavent sul fiume La Creuse nel dipartimento dell'Indre
    - Douadic sul fiume Le Suin nel dipartimento dell'Indre
    - Bossay-sur-Claise sul fiume La Claise nel dipartimento dell'Indre-et-Loire

### 5.A. ZONE RICONOSCIUTE IN IRLANDA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

- Irlanda <sup>(4)</sup>, esclusa l'isola di Cape Clear

### 5.B. ZONE RICONOSCIUTE IN IRLANDA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

- Irlanda <sup>(5)</sup>

<sup>(4)</sup> Inclusive tutte le zone continentali e costiere del proprio territorio.

<sup>(5)</sup> I bacini idrografici e le rispettive zone costiere.

**6.A. ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN****6.A.1. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****Zone continentali**

- Zona Val di Fiemme, Fassa e Cembra: bacino idrografico del fiume Avisio dalla sorgente allo sbarramento artificiale di Serra San Giorgio nel comune di Giovo
- Zona Valle della Sorna: bacino idrografico del fiume Sorna dalla sorgente allo sbarramento artificiale costituito dalla centrale idroelettrica in località Chizzola (Ala), prima della confluenza nell'Adige
- Zona torrente Adanà: bacino idrografico del fiume Adanà dalla sorgente alla serie di sbarramenti artificiali a valle dell'azienda Armani Cornelio-Lardaro
- Zona Rio Manes: bacino di raccolta delle acque del Rio Manes fino a una cascata situata 200 metri a valle dell'azienda Trocicoltura Giovanelli in località "La Zinquantina"
- Zona Val di Ledro: bacini idrografici dei fiumi Massangla e Ponale dalle sorgenti alla centrale idroelettrica di Centrale nel comune di Molina di Ledro
- Zona Valsugana: bacino idrografico del fiume Brenta dalle sorgenti alla diga Marzotto a Mantincelli nel comune di Grigno
- Zona Val del Fersina: bacino idrografico del fiume Fersina dalle sorgenti alla cascata di Ponte Alto

**6.A.2. REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI BRESCIA****Zone continentali**

- Zona Ogliolo: bacino idrografico dalla sorgente dell'Ogliolo fino alla cascata situata a valle dall'azienda di allevamento ittico Adamello, alla confluenza dell'Ogliolo nell'Oglio
- Zona fiume Caffaro: bacino idrografico dalla sorgente del torrente Caffaro fino allo sbarramento artificiale situato 1 km a valle dell'azienda
- Zona Val Brembana: bacino idrografico del fiume Brembo, dalle sorgenti fino allo sbarramento insormontabile situato nel comune di Ponte S. Pietro

**6.A.3. REGIONE UMBRIA****Zone continentali**

- Fosso di Terria: bacino idrografico del fiume Terria dalle sorgenti allo sbarramento a valle dell'azienda di allevamento ittico Mountain Fish, alla confluenza del Terria nel Nera

**6.A.4. REGIONE VENETO****Zone continentali**

- Zona Belluno: il bacino idrografico nella provincia di Belluno dalla sorgente del torrente Ardo fino allo sbarramento a valle (situato prima del punto di confluenza dell'Ardo nel fiume Piave) dell'azienda Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno

**6.A.5. REGIONE TOSCANA****Zone continentali**

- Zona Valle del fiume Serchio: bacino idrografico del fiume Serchio dalle sorgenti allo sbarramento costituito dalla diga di Piaggione
- Bacino del torrente Lucido: bacino idrografico del fiume Lucido dalle sorgenti allo sbarramento costituito dalla diga al Ponte del Bertoli

- Bacino del torrente Osca: bacino idrografico del fiume Osca dalla sorgente allo sbarramento a valle dell'azienda "Il Giardino"

#### 6.A.6. REGIONE PIEMONTE

##### **Zone continentali**

- Sorgenti della Gerbola: parte del bacino idrografico del fiume Grana dalle sorgenti del Cavo C e del Canale del Molino della Gerbala allo sbarramento a valle dell'allevamento denominato Azienda Agricola Canali Cavour S.S.
- Bacino del Besante: bacino idrografico del fiume Besante dalle sorgenti allo sbarramento 500 m a valle dell'azienda "Pastorino Giovanni"
- Valle di Duggia: il fiume Duggia dalle sorgenti allo sbarramento 100 m prima del ponte della strada tra Varallo e Locarno
- Zona del Rio Valdigoja: il torrente Valdigoja dalle sorgenti a dove si immette nel fiume Duggia prima della barriera della zona riconosciuta "Valle di Duggia"
- Zona Sorgente dei Paschi: bacino idrografico del fiume Pesio dalle sorgenti alla barriera artificiale situata a valle dell'"Azienda dei Paschi"
- Zona Stura Valgrande: bacino idrografico del fiume Stura Valgrande dalle sorgenti alla barriera artificiale situata a valle dell'allevamento denominato "Troticoltura delle Sorgenti"

#### 6.A.7. REGIONE EMILIA ROMAGNA

##### **Zone continentali**

- Bacino Fontanacce-Valdarno: bacino idrografico dei fiumi Fontanacce e Valdarno dalle sorgenti alla barriera artificiale situata 100 m a valle dell'azienda "S.V.A. s.r.l. allevamento ittico"

### 6.B. ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

#### 6.B.1. REGIONE TRENTO ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

##### **Zone continentali**

- Zona Valle dei Laghi: bacino idrografico dei laghi di San Massenza, Toblino e Cavedine fino allo sbarramento a valle, nella parte meridionale del lago di Cavedine che conduce alla centrale idroelettrica ubicata nel comune di Torbole.

### 6.C. ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

#### 6.C.1. REGIONE UMBRIA, PROVINCIA DI PERUGIA

- Zona Lago Trasimeno: il lago Trasimeno

#### 6.C.2. REGIONE TRENTO ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- Zona Val Rendena: bacino idrografico dalla sorgente del fiume Sarca alla diga di Oltresarca nel comune di Villa Rendena

### 7.A. ZONE RICONOSCIUTE IN SVEZIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

- Svezia <sup>(6)</sup>:
  - esclusa la zona della costa occidentale compresa entro un semicerchio avente un raggio di 20 km attorno all'azienda di allevamento ittico dell'isola di Björkö, nonché gli estuari e i bacini idrografici dei fiumi Göta e Säve fino ai rispettivi primi sbarramenti alla migrazione (situati a Trollhättan e all'entrata nel lago Aspen)

<sup>(6)</sup> Includere tutte le zone continentali e costiere del proprio territorio.

**7.B. ZONE RICONOSCIUTE IN SVEZIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN**

— Svezia <sup>(7)</sup>

**8. ZONE RICONOSCIUTE NEL REGNO UNITO, NELLE ISOLE NORMANNE E NELL'ISOLA DI MAN PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN**

— Gran Bretagna <sup>(7)</sup>

— Irlanda del Nord <sup>(7)</sup>

— Guernsey <sup>(7)</sup>

— Isola di Man <sup>(7)</sup>

**9.A. ZONE RICONOSCIUTE IN FINLANDIA PER QUANTO RIGUARDA LA VHS**

— Finlandia <sup>(8)</sup>

**9.B. ZONE RICONOSCIUTE IN FINLANDIA PER QUANTO CONCERNE L'IHN**

— Finlandia <sup>(9)</sup>

---

---

<sup>(7)</sup> Cfr. nota 6.

<sup>(8)</sup> Tutte le zone continentali del proprio territorio.

<sup>(9)</sup> Includere tutte le zone continentali e costiere del territorio.»

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO II

**AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE PER QUANTO CONCERNE LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E LA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)****1. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN BELGIO PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN**

1.	La Fontaine aux truites	B-6769 Gérouville
----	-------------------------	-------------------

**2. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN**

1.	Vork Dambrug	DK-6040 Egtved
2.	Egebæk Dambrug	DK-6880 Tarm
3.	Bækkelund Dambrug	DK-6950 Ringkøbing
4.	Borups Geddeopdræt	DK-6950 Ringkøbing
5.	Bornholms Lakseklækkeri	DK-3730 Nexø
6.	Langes Dambrug	DK-6940 Lem St.
7.	Brænderigaardens Dambrug	DK-6971 Spjald
8.	Siglund Fiskeopdræt	DK-4780 Stege
9.	Ravning Fiskeri	DK-7182 Bredsten
10.	Ravnkær Dambrug	DK-7182 Bredsten
11.	Hulsig Dambrug	DK-7183 Randbøl
12.	Ligård Fiskeri	DK-7183 Randbøl
13.	Grønbjerglund Dambrug	DK-7183 Randbøl
14.	Danish Aquaculture	DK-6040 Egtved

**3.A. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN****3.A.1. BASSA SASSONIA**

1.	Jochen Moeller	Fischzucht Harkenbleck D-30966 Hemmingen-Harkenbleck
2.	Versuchsgut Relleiehausen der Universität Göttingen	(solo centro di incubazione) D-37586 Dassel
3.	Dr. R. Rosengarten	Forellenzucht Sieben Quellen D-49124 Georgsmarienhütte
4.	Klaus Kröger	Fischzucht Klaus Kröger D-21256 Handeloh Wörme
5.	Ingeborg Riggert-Schlumbohm	Forellenzucht W. Riggert D-29465 Schnega
6.	Volker Buchtmann	Fischzucht Nordbach D-21441 Garstedt



7.	Sven Kramer	Forellenzucht Kaierde D-31073 Delligsen
8.	Hans-Peter Klusak	Fischzucht Grönegau D-49328 Melle
9.	F. Feuerhake	Forellenzucht Rheden D-31039 Rheden
10.	Horst Pöpke	Fischzucht Pöpke Hauptstraße 14 D-21745 Hemmoor

## 3.A.2. TURINGIA

1.	Firma Tautenhahn	D-98646 Troststadt
2.	Fischzucht Salza GmbH	D-99734 Nordhausen-Salza
3.	Fischzucht Kindelbrück GmbH	D-99638 Kindelbrück
4.	Reinhardt Strecker	Forellenzucht Orgelmühle D-37351 Dingelstadt

## 3.A.3. BADEN-WÜRTTEMBERG

1.	Heiner Feldmann	Riedlingen/Neufra D-88630 Pfullendorf
2.	Walter Dietmayer	Forellenzucht Walter Dietmayer Hettingen D-72501 Gammertingen
3.	Heiner Feldmann	Bad Waldsee D-88630 Pfullendorf
4.	Heiner Feldmann	Bergatreute D-88630 Pfullendorf
5.	Oliver Fricke	Anlage Wuchzenhofen Boschenmühle D-87764 Mariasteinbach-Legau 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
6.	Peter Schmaus	Fischzucht Schmaus Steinental D-88410 Steinental/Hauerz
7.	Josef Schnetz	Fenkenmühle D-88263 Horgenzell
8.	FalkoSteinhart	Quellwasseranlage Steinhart Hettingen D-72513 Hettingen
9.	Hugo Strobel	Quellwasseranlage Otterswang Sägmühle D-72505 Hausen am Andelsbach
10.	Reinhard Lenz	Forsthaus Gaimühle D-64759 Sensbachtal
11.	Stephan Hofer	Sulzbach D-78727 Aisteig/Oberndorf
12.	Stephan Hofer	Oberer Lautenbach D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.	Stephan Hofer	Unterer Lautenbach D-78727 Aisteig/Oberndorf
14.	Stephan Hofer	Schelklingen D-78727 Aistaig/Oberndorf
15.	Stephan Schuppert	Brutanlage: Obere Fischzucht Mastanlage: Untere Fischzucht D-88454 Unteressendorf
16.	Anton Jung	Brunnentobel D-88299 Leutkirch/Hebrachhofen
17.	Peter Störk	Wagenhausen D-88348 Saulgau
18.	Erwin Steinhart	Geislingen/St. D-73312 Geislingen/St.
19.	Joachim Schindler	Forellenzucht Lohmühle D-72275 Alpirsbach
20.	Georg Sohnus	Forellenzucht Sohnus D-72160 Horb-Diessen
21.	Claus Lehr	Forellenzucht Reinerzau D-72275 Alpirsbach-Reinerzau
22.	Hugo Hager	Bruthausanlage D-88639 Walbertsweiler
23.	Hugo Hager	Waldanlage D-88639 Walbertsweiler
24.	Gumpper und Stoll GmbH	Forellenhof Rössle Honau D-72805 Liechtenstein
25.	Hans Schmutz	Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage) D-89155 Erbach
26.	Wilhelm Drafehn	Obersimonswald D-77960 Seelbach
27.	Wilhelm Drafehn	Brutanlage Seelbach D-77960 Seelbach
28.	Franz Schwarz	Oberharmersbach D-77784 Oberharmersbach
29.	Meinrad Nuber	Langenenslingen D-88515 Langenenslingen
30.	Walter Dietmayer	Höhmühle D-88353 Kisslegg
31.	Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg	Argenweg 50 D-88085 Langenargen Anlage Osterhofen
32.	Kreissportfischereiverein Biberach	Warthausen D-88400 Biberach
33.	Hans Schmutz	Gossenzugen D-89155 Erbach
34.	Reinhard Rösch	Haigerach D-77723 Gengenbach
35.	RainerTress	Unterlauchringen D-79787 Unterlauchringen

36.	Andreas Tröndle	Tiefenstein D-79774 Albbruck
37.	Andreas Tröndle	Unteralpfen D-79774 Unteralpfen
38.	Stephan Hofer	Schenkenbach D-78727 Aisteig/Oberndorf
39.	Heiner Feldmann	Bainders D-88630 Pfullendorf
40.	Andreas Zordel	Fischzucht Im Gänsebrunnen D-75305 Neuenbürg
41.	Thomas Fischböck	Forellenzucht am Kocherursprung D-73447 Oberkochen
42.	Reinhold Bihler	Dorfstraße 22 D-88430 Rot a. d. Rot Haslach Anlage: Einöde
43.	Josef Dürr	Forellenzucht Igersheim D-97980 Bad Mergentheim
44.	Andreas Zordel	Anlage Berneck D-72297 Seewald
45.	Fischzucht Anton Jung	Anlage Rohrsee D-88353 Kisslegg
46.	Staatliches Forstamt Ravensburg	Anlage Karsee D-88239 Wangen i. A.
47.	Simon Phillipson	Anlage Weissenbronnen D-88364 Wolfegg
48.	Hans Kläiber	Anlage Bad Wildbad D-75337 Enzklösterle
49.	Josef Hönig	Forellenzucht Hönig D-76646 Bruchsal-Heidelsheim
50.	Werner Baur	Blitzenreute D-88273 Fronreute-Blitzenreute
51.	Gerhard Weihmann	Mägerkingen D-72574 Bad Urach-Seeburg
52.	Hubert Belsler GBR	Dettingen D-72401 Haigerloch-Gruol
53.	Staatliche Forstämter Ravensburg e Wangen	Altdorfer Wald D-88214 Ravensburg
54.	Anton Jung	Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher e Häcklerweiher D-88353 Kisslegg
55.	Hildegart Litke	Holzweiher D-88480 Achstetten
56.	Werner Wägele	Ellerazhofer Weiher D-88319 Aitrach
57.	Ernst Graf	Hatzenweiler Osterbergstr. 8 D-88239 Wangen-Hatzenweiler
58.	Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg	Argenweg 50 D-88085 Langenargen Anlage Obereisenbach

59.	Forellenzucht Kunzmann	Heinz Kunzmann Unterer Steinweg 64 D-75438 Knittlingen
60.	Meinrad Nuber	Ochsenhausen Obere Wiesen 1 D-88416 Ochsenhausen
61.	Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.	Kentheim Lange Steige 34 D-75365 Calw
62.	Bernd und Volker Fähnrich	Neumühle D-88260 Ratzenried-Argenbühl
63.	Klaiber "An der Tierwiese"	Hans Klaiber Rathausweg 7 D-75377 Enzklösterle
64.	Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach	Klaus Parey, Mörikeweg 17 D-75331 Engelsbran 2
65.	Farm Sauter Anlage Pfügelberg	Gerhard Sauter D-88239 Wangen-Pfügelberg 6
66.	Krattenmacher Anlage Osterhofen	Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus D-88339 Bad Waldsee
67.	Fähnrich Anlage Argenmühle D-88260 Ratzenried-Argenmühle	Bernd und Volker Fähnrich Von RütisträÙe D-88339 Bad Waldsee
68.	Gumpper und Stoll Anlage Unterhausen	Gumpper und Stoll GmbH und Co. KG Heerstr. 20 D-72805 Lichtenstein-Honau
69.	Durach Anlage Altann	Antonie Durach Panoramastr. 23 D-88346 Wolfegg-Altann
70.	Städler Anlage Raunsmühle	Paul Städler Raunsmühle D-88499 Riedlingen-Pfummern
71.	König Anlage Erisdorf	Sigfried König Helfenstr. 2/1 D-88499 Riedlingen-Neufra
72.	Forellenzucht Drafeh Anlage Wittelbach	Wilhelm Drafeh Schuttertalsstraße 1 D-77960 Seelbach-Wittelbach
73.	Wirth Anlage Dengelshofen	Günther Wirth D-88316 Isny-Dengelshofen 219
74.	Krämer, Bad Teinach	Sascha Krämer Poststr. 11 D-75385 Bad Teinach-Zavelstein
75.	Muffler Anlage Eigeltingen	Emil Muffler Brielholzer Hof D-78253 Eigeltingen
76.	Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth	Karl Uhl Fischzucht D-91614 Mönchsroth
77.	Krattenmacher Anlage Dietmans	Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus D-88339 Bad Waldsee

78.	Bruthaus Fischzucht Anselm-Schneider	Dagmar Anselm-Schneider Grabenköpfel 1 D-77743 Neuried
79.	Matthias Grassmann	Fischzucht Grassmann Königsbach-Stein

## 3.A.4. RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

1.	Wolfgang Lindhorst-Emme	Hirschquelle D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
2.	Wolfgang Lindhorst-Emme	Am Oelbach D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
3.	Hugo Rameil und Söhne	Sauerländer Forellenzucht D-57368 Lennestadt-Gleierbrück
4.	Peter Horres	Ovenhausen, Jätzer Mühle D-37671 Höxter
5.	Wolfgang Middendorf	Fischzuchtbetrieb Middendorf D-46348 Raesfeld
6.	Michael und Guido Kamp	Lambacher Forellenzucht und Räucherei Lambachtalstr. 58 D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen
7.	Thomas Rameil	Broodhouse Am Gensenberg Saalhauser Str. 8 D-57368 Lennestadt

## 3.A.5. BAVIERA

1.	Gerstner Peter	(Forellenzuchtbetrieb Juraquell) Wellheim D-97332 Volkach
2.	Werner Ruf	Fischzucht Wildbad D-86925 Fuchstal-Leeder
3.	Rogg	Fisch Rogg D-87751 Heimertingen
4.	Fischzucht Graf Anlage D-87737 Reichau	Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz
5.	Fischzucht Graf Anlage D-87727 Klosterbeuren	Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz
6.	Fischzucht Graf Anlage D-87743 Egg an der Günz	Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz
7.	Anlage Am Großen Dürrmaul D-95671 Bärnau	Andreas Rösch Am großen Dürrmaul 2 D-95671 Bärnau
8.	Andreas Hofer Anlage D-84524 Mitterhausen	Andreas Hofer Vils 6 D-84149 Velden
9.	Fischzucht Graf Anlage D-87743 Engishausen I	Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz

10.	Fischzucht Graf Anlage D-87743 Engishausen II	Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz
-----	--	--

## 3.A.6. SASSONIA

1.	Anglerverband Südsachsen "Mulde/Elster" e.V.	Forellenanlage Schlettau D-09487 Schlettau
2.	H. und G. Ermisch GbR	Forellen- und Lachszucht D-01844 Langburkersdorf
3.	Teichwirtschaft Weissig	Helga Bräuer Am Teichhaus 1 D-01920 Ossling OT Weissig
4.	Teichwirtschaft Zeisholz	Hagen Haedicke Grüner Weg 39 D-01936 Schwepnitz OT Grüngräbchen

## 3.A.7. ASSIA

1.	Hermann Rameil	Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil D-34311 Naumburg OT Altendorf
----	----------------	--

## 3.A.8. SCHLESWIG-HOLSTEIN

1.	Hubert Mertin	Forellenzucht Mertin Mühlenweg 6 D-24247 Roderbek
----	---------------	---

## 3.B. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

## 3.B.1. TURINGIA

1.	Thüringer Forstamt Leinefelde	Fischzucht Worbis D-37327 Leinefelde
----	-------------------------------	---

## 4. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN SPAGNA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

## 4.1. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA

1.	Truchas del Prado	Situato ad Alcala de Ebro, provincia di Zaragoza (Aragona)
----	-------------------	--

## 4.2. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELL'ANDALUSIA

1.	Piscifactoria de Riodulce	D. Julio Domezain Fran. "Piscifactoria de Sierra Nevada S.L." Camino de la Piscifactoria nº 2. Loja, Granada. E-18313
----	---------------------------	---

2.	Piscifactoria de Manzanil	D. Julio Domezain Fran. "Piscifactoria de Sierra Nevada S.L." Camino de la Piscifactoria nº 2. Loja, Granada. E-18313
----	---------------------------	---

## 4.3. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTILLA-LA-MANCHA

1.	Piscifactoria Rincón de Uña	Junta de Comunidades de Castilla-La-Mancha S191100ID, Delegación de Medio Ambiente. C/ Colón nº 2. Cuenca E-16071 V-16-219-094
----	-----------------------------	---

## 5.A. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

## 5.A.1. ADOUR-GARONNE

1.	Pisciculture de Sarrance	F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)
2.	Pisciculture des Sources	F-12540 Cornus (Aveyron)
3.	Pisciculture de Pissos	F-40410 Pissos (Landes)
4.	Pisciculture de Tambareau	F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)
5.	Pisciculture "Les Fontaines d'Escot"	F-64490 Escot (Pyrénées Atlantiques)
6.	Pisciculture de la Forge	F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

## 5.A.2. ARTOIS-PICARDIE

1.	Pisciculture du Moulin du Roy	F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)
2.	Pisciculture du Bléquin	F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)
3.	Pisciculture de Earls Feldmann F-76340 Hodeng-au-Bosc	F-80580 Bray-les-Mareuil
4.	Pisciculture Bonnelle à Ponthoile	Bonnelle 80133 Ponthoile M. Sohier 26 rue George Deray F-80100 Abeville
5.	Pisciculture Bretel à Gezaincourt	Bretel 80600 Gezaincourt-Doulens M. Sohier 26 rue George Deray F-80100 Abeville
6.	Pisciculture de Moulin-Est	Earl Pisciculture Gobert 18 rue Pierre à l'huile F-80150 Machiel

## 5.A.3. AQUITAINE

1.	SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d'alevinage du Ruisseau Blanc	Le Meysout F-40120 Aure
----	--	----------------------------

2.	L'EPST-INRA Pisciculture à Lees-Athas	Saillet et Esquit F-64490 Lees-Athas INRA — BP-3 F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle
3.	Truites de haut Baretous Route de la Pierre-Saint-Martin F-64570 Arette reg 64040154	M <sup>me</sup> Françoise Estournes Maison Ménin F-64570 Aramits

## 5.A.4. DRÔME

1.	Pisciculture "Sources de la Fabrique"	40 chemin de Robinson F-26000 Valence
2.	Pisciculture Font Rome F-26400 Beaufort-sur-Gervanne	Pisciculture Font Rome Chemin des Îles — BP 25 F-07200 Aubenas

## 5.A.5. HAUTE-NORMANDIE

1.	Pisciculture des Godeliers	F-27210 Le Torpt
2.	Pisciculture fédérale de Sainte-Gertrude F-76490 Maulevrier	Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime F-76490 Maulevrier

## 5.A.6. LOIRE-BRETAGNE

1.	SCEA "Truites du lac de Cartravers"	Bois-Boscher F-22460 Merleac (Côtes d'Armor)
2.	Pisciculture du Thélohier	F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)
3.	Pisciculture de Plainville	F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)
4.	Pisciculture Rémon à Parné-sur-Roc	SARL Remon 21 rue de la Véquerie F-53260 Parné-sur-Roc (Mayenne)
5.	Esosiculture de Feins Étang aux Moines F-5440 Feins	AAPPMA 9 rue Kerautret Botmel F-35200 Rennes

## 5.A.7. RHIN-MEUSE

1.	Pisciculture du ruisseau de Dompierre	F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)
2.	Pisciculture de la source de la Deüe	F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

## 5.A.8. RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

1.	Pisciculture Charles Murgat	Les Fontaines F-38270 Beaufort (Isère)
----	-----------------------------	---



## 5.A.9. SEINE-NORMANDIE

1.	Pisciculture du Vaucheron	F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)
----	---------------------------	--

## 5.A.10. LANGUEDOC ROUSSILLON

1.	Pisciculture de Pêcher F-48400 Florac	Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique F-48400 Florac
----	--	--

## 5.A.11. MIDI-PYRENEES

1.	Pisciculture de la source du Durzon	SCEA Pisciculture du mas de pommiers F-12230 Nant
----	-------------------------------------	--

## 5.A.12. ALPES MARITIME

1.	Centre Piscicole de Roquebilière F-06450 Roquebilière	Fédération des Alpes-Maritimes pour et la pêche et la protection du milieu aquatique F-06450 Roquebilière
----	--	--

## 5.A.13. HAUTES ALPES

1.	Pisciculture fédérale de La-Roche-de-Rame	Pisciculture fédérale F-05310 La-Roche-de-Rame
----	---	---

## 5.A.14. RHONE-ALPES

1.	Pisciculture Petit Ronjon	M. Dannancier Pascal F-01270 Cormoz
2.	Gaec Piscicole de Teppe	Gaec Piscicole de Teppe 731 chemin de Jouffray F-01310 Polliat

## 5.A.15. LOZERE

1.	Ferme aquacole de la source de Frézal Site aquacole chemin de Fraissinet F-48500 La Canourgue	Lycée d'enseignement général et technologique agricole — Ministère de l'agriculture de la pêche et de l'alimentation
----	---	--

## 5.A.16. ARDECE

1.	Pisciculture Font Rome Chemin des Îles — BP 25 F-07200 Aubenas	Pisciculture Font Rome Chemin des Îles — BP 25 F-07200 Aubenas
----	--	--

## 5.B. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

## 5.B.1. ARTOIS-PICARDIE

1.	Pisciculture de Sangheen	F-62102 Calais (Pas-de-Calais)
----	--------------------------	--------------------------------

## 6.A. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

## 6.A.1. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

**Bacino del fiume Stella**

1.	Azienda ittica agricola Collavini Mario N. I096UD005	Via Tiepolo 12 I-33032 Bertiole (UD)
2.	Impianto ittigenico de Flambro de Talmassons	Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia Via Colugna 3 I-33100 Udine

**Bacino del fiume Tagliamento**

3.	Impianto ittigenico di Forni di Sotto	Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia Via Colugna 3 I-33100 Udine
4.	Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese	Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia Via Colugna 3 I-33100 Udine
5.	Impianto ittigenico di Amaro	Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia Via Colugna 3 I-33100 Udine
6.	Impianto ittigenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico	Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia Via Colugna 3 I-33100 Udine

**Bacino del fiume Bianco**

7.	S.A.I.S. srl Loc. Blasis Codropio (UD) Cod. I027UD001	Mirella Fossaluzza Via Rot 6/2 I-33080 Zoppola (PN)
----	---	---

**Bacino del fiume Muje**

8.	S.A.I.S. srl Poffabro-Frisanco (PN)	Mirella Fossaluzza Via Rot 6/2 I-33080 Zoppola (PN)
----	--	---

## 6.A.2. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Bacino del fiume Noce**

1.	Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)	Cavizzana
----	---------------------------------------	-----------

2.	Troticoltura di Grossi Roberto N. 121TN010	Grossi Roberto Via Molini 11 Monoclassico (TN)
----	---	--

**Bacino del fiume Brenta**

3.	Campestrin Giovanni	Telve Valsugana (Fontane)
4.	Ittica Resenzola Serafini	Grigno
5.	Ittica Resenzola Selva	Grigno
6.	Leonardi F.lli	Levico Terme (S. Giuliana)
7.	Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana	Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)
8.	Cappello Paolo	Via Zacconi 21 Loc. Maso Fontane, Roncegno

**Bacino del fiume Adige**

9.	Celva Remo	Pomarolo
10.	Margonar Domenico	Ala (Pilcante)
11.	Degiuli Pasquale	Mattarello (Regole)
12.	Tamanini Livio	Vigolo Vattaro)
13.	Troticoltura Istituto Agrario di S. Michele a/A.	S. Michele all'Adige

**Bacino del fiume Sarca**

14.	Ass. Pescatori Basso Sarca	Ragoli (Pez)
15.	Stab. Giudicariense La Mola	Tione (Delizia d'Ombra)
16.	Azienda Agricola La Sorgente s.s.	Tione (Saone)
17.	Fonti del Dal s.s.	Lomaso (Dasindo)
18.	Comfish srl (ex. Paletti)	Preore (Molina)
19.	Ass. Pescatori Basso Sarca	Tenno (Pranzo)
20.	Troticoltura "La Fiana"	Di Valenti Claudio (Bondo)

## 6.A.3. REGIONE UMBRIA

**Valle del fiume Nera**

1.	Impianto Ittogenico provinciale	Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)
----	---------------------------------	---

## 6.A.4. REGIONE VENETO

**Bacino del fiume Astico**

1.	Centro Ittico Valdastico	Valdastico (Veneto, Province of Vicenza)
----	--------------------------	--

**Bacino del fiume Lietta**

2.	Azienda Agricola Lietta srl N. 052TV074	Via Rai 3 I-31010 Ormelle (TV)
----	--	-----------------------------------

<b>Bacino del fiume Bacchiglione</b>		
3.	Azienda Agricola Triticoltura Grosselle Massimo N. 091VI831	Massimo Grosselle Via Palmirona 18 Sandrigo (VI)
4.	Biasia Luigi N. 013VI831	Biasia Luigi Via Ca' D'Oro 25 Bolzano Vic (VI)
<b>Bacino del fiume Brenta</b>		
5.	Polo Guerrino Via S. Martino 51 Loc. Campese I-36061 Bassano del Grappa	Polo Guerrino Via Tre Case 4 I-36056 Tezze sul Brenta
<b>Fiume Tione — Fattolé</b>		
6.	Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.	Davide Menozzi Via Mazzini 32 Bonferraro de Sorga
<b>Bacino dei fiumi Tartaro/Tione</b>		
7.	Stanzial Eneide Loc. Casotto	Stanzial Eneide I-37063 Isola Della Scala VR
<b>Fiume Celarda</b>		
8.	Vincheto di Celarda 021 BL 282	M.I.P.A. via Gregorio XVI, n. 8 I-32100 Belluno
<b>Fiume Molini</b>		
9.	Azienda Agricoltura Triticoltura Rio Molini	Azienda Agricoltura Triticoltura Rio Molini Via Molini 6 I-37020 Brentino Belluno

## 6.A.5. REGIONE VALLE D'AOSTA

<b>Bacino della Dora Baltea</b>		
1.	Stabilimento ittogenico regionale	Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

## 6.A.6. REGIONE LOMBARDIA

1.	Azienda Triticoltura Foglio A.s.s.	Triticoltura Foglio Angelo S.S. Piazza Marconi 3 I-25072 Bagolino
2.	Azienda Agricola Pisani Dossi Cascina Oldani, Cisliano (MI)	Giorgio Peterlongo Via Veneto 20 — Milano
3.	Centro ittogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio	Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio Via Fiume 85, Sondrio
4.	Ittica Acquasarga Allevamento Piscicoltura Valsassinese IT070LC087	Mirella Fossaluzza Via Rot 6/2 Zoppola (PN)

## 6.A.7. REGIONE TOSCANA

<b>Bacino del fiume Maresca</b>		
1.	Allevamento trote di Petrolini Marcello	Petrolini Marcello Via Mulino Vecchio 229 Maresca — S. Marcello P.se (PT)
2.	Azienda agricola Fratelli Mascalchi Loc. Carda, Castel Focognano (AR) Cod. IT008AR003	Fratelli Mascalchi Loc. Carda Castel Focognano (AR)

## 6.A.8. REGIONE LIGURIA

1.	Incubatoio Ittico provinciale — Masone Loc. Rio Freddo	Provincia di Genova Piazzale Mazzini 2 I-16100 Genova
----	---	---

## 6.A.9. REGIONE PIEMONTE

1.	Incubatoio Ittico de valle de Peleussieres Oulx (TO) Cod. 175 TO 802	Associazione Pescatori Valsusa Via Martiri della Libertà 1 I-10040 Caprie (TO)
2.	Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano	Lucio Fariano Via Marino 8 I-12044 Centallo (CN)
3.	Troticoltura Marco Borroni Loc. Gerb Veldieri (CN) Cod. 233 CN 800	Marco Borroni Via Piave 39 I-12044 Centallo (CN)
4.	Incubatoio ittico di valle Loc. Cascina Prele Traversella (TO) 278 TO 802	
5.	Azienda Agricola "San Biagio" Fraz. S. Biagio I-12084 Mondovì Cod. 130 CN 801	Revelli delia Via Roma 36 I-12040 Margarita Cuneo

## 6.A.10. REGIONE ABRUZZO

1.	Impianti ittiogenici di POPOLI (PE) Loc. S. Callisto	Nouva Azzurro SpA Viale del Lavoro 45 S. Martino BA (VR)
----	--	--

## 6.A.11. REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1.	Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE) Via Porali 1/A — Collagna (RE) Cod. 019RE050	Nicoletta Bestini Via Porali 1/A Collagna (RE)
----	---	--

## 6.A.12. REGIONE BASILICATA

1.	Assunta Brancati Contrada Piano del Greco 1 I-85050 Tito (PZ) Cod. IT089PZ185/I	Assunta Brancati Via Tirreno 19 I-85100 Potenza
----	--	---

## 6.A.13. REGIONE CAMPANIA

1.	Ittica Fasanella Sant'Angelo a Fasanella Loc. Fiume (SA) Cod. 128SA077	Società cooperative Ittica Fasanella Sant'Angelo a Fasanella Loc. Fiume (SA)
----	---	---

## 6.B. AZIENDE DI ALLEGAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

## 6.B.1. REGIONE: FRIULI VENEZIA GIULIA

**Bacino del fiume Tagliamento**

1.	SGM srl	SGM srl Via Mulino del Cucco 38 Rivoli di Osoppo (UD)
----	---------	---

## 6.B.2. REGIONE: VENETO

**Fiume Sile**

1.	Azienda Troticoltura S. Cristina Via Chiesa Vecchia 14 Loc. S. Cristina di Quinto Cod. 064TV015	Azienda Troticoltura S. Cristina Via Chiesa Vecchia 14
----	--	---

## 7. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN AUSTRIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

1.	Alois Köttl	Forellenzucht Alois Köttl A-4872 Neukirchen a. d. Vöckla
2.	Herbert Böck	Forellenhof Kaumberg A-2572 Kaumberg, Höfnergraben 1
3.	Forellenzucht Glück	Erick und Sylvia Glück Hammerweg 13 A-5270 Mauerkirchen

4.	Forellenzuchtbetrieb St Florian	Martin Ebner St. Florian 20 A-5261 Uttendorf
5.	Forellenzucht Jobst	Alois Jobst Bruggen 25 A-9761 Greifenburg
6.	Fischzuchtbetrieb Kölbl	Erwin Kölbl A-8812 Maria Hof Standort Gemeinde St Blasen»

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2005

che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di alcuni prodotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la decisione 2000/657/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/814/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 304/2003, la Commissione decide a nome della Comunità se autorizzare o vietare l'importazione nella Comunità di ciascun prodotto chimico cui si applica la procedura di previo assenso informato (PIC).
- (2) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l'applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale; tale convenzione è stata approvata dalla Comunità con la decisione 2003/106/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione le decisioni concernenti i prodotti chimici per conto della Comunità e degli Stati membri.
- (4) I prodotti chimici piombo tetraetile e piombo tetrametile sono stati inseriti nella procedura PIC come prodotti chimici industriali. La Commissione ha ricevuto informa-

zioni su entrambi i prodotti sotto forma di un unico documento di orientamento decisionale. Entrambi i prodotti sono soggetti a rigorose restrizioni a livello comunitario, nella misura in cui la loro utilizzazione come agenti antidetonanti nella benzina è stata di fatto vietata, con limitate eccezioni, dalla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>. Occorre di conseguenza adottare una decisione sull'importazione di tali sostanze.

- (5) Il prodotto chimico paratione è stato anch'esso inserito nella procedura PIC come pesticida. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo dal segretariato sotto forma di un documento di orientamento decisionale.
- (6) Il paratione rientra nel campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(5)</sup>. Con decisione 2001/520/CE della Commissione, del 9 luglio 2001, concernente la non iscrizione del paratione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva <sup>(6)</sup>, il paratione è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE e le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza dovevano essere revocate entro l'8 gennaio 2002. Il paratione era stato precedentemente inserito nella procedura PIC provvisoria nella misura in cui alcuni formulati pesticidi altamente pericolosi contenenti paratione erano stati elencati nell'allegato III della convenzione, come si evince dal formulario per la risposta riportato nell'allegato della decisione 2000/675/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi <sup>(7)</sup>. La voce paratione nell'allegato III della convenzione deve essere sostituita da una voce che comprenda il paratione in tutte le sue forme. Occorre adottare una nuova decisione sull'importazione di tale sostanza.

<sup>(1)</sup> GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 775/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 27).

<sup>(2)</sup> GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).

<sup>(6)</sup> GU L 187 del 10.7.2001, pag. 47.

<sup>(7)</sup> GU L 275 del 27.10.2000, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/416/CE (GU L 147 del 10.6.2005, pag. 1).



- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2000/657/CE,

DECIDE:

*Articolo 1*

1. È adottata la decisione sull'importazione del prodotto chimico piombo tetraetile, nei termini indicati nel modulo di risposta del paese importatore di cui all'allegato I.
2. È adottata la decisione sull'importazione di piombo tetrametile, nei termini indicati nel modulo di risposta del paese importatore di cui all'allegato II.

*Articolo 2*

La decisione sull'importazione di paratione di cui all'allegato della decisione 2000/657/CE è sostituita dalla decisione di importazione nei termini indicati nel modulo di risposta del paese importatore di cui all'allegato III della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## DECISIONI RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA PIOMBO TETRAETILE



*Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la  
procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e  
pesticidi pericolosi nel commercio internazionale*

**MODULO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE**

*IMPORTANTE: Leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario*

**PAESE: Comunità europea**

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Nome comune	Piombo tetraetile
1.2.	Numero CAS	78-00-2
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input type="checkbox"/> Pesticida <input checked="" type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	<input type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente.	
	La risposta precedente costituiva una decisione definitiva.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Data della risposta precedente:	_____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Decisione definitiva</b> (compilare sezione 5, pag. 2)      o <input type="checkbox"/> <b>Risposta provvisoria</b> (compilare sezione 6, pagg. 3-4)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA in conformità ai provvedimenti legislativi o amministrativi nazionali		
5.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b>	
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>	
5.3.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a determinate condizioni</b>	
	Le suddette condizioni sono:	
	È vietato l'impiego di questo prodotto chimico quale composto antidetonante nella benzina con piombo per veicoli, poiché è proibito immettere sul mercato benzina con piombo per veicoli. Tuttavia, gli Stati membri possono accordare una deroga per quantità limitate di benzina con piombo contenenti non più di 0,15 g piombo/l, fino ad un massimo dello 0,5 % del volume delle vendite totali, per auto d'epoca da collezione.	
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono le stesse per tutti i prodotti importati?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

<b>5.4. Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva</b>		
	Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: È vietato immettere sul mercato benzina con piombo per veicoli ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 350 del 28.12.1998, pag. 58). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).	
<b>5.5. Osservazioni</b>	Cfr. punti 5.3 e 5.4	
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Altre osservazioni	
<b>SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA</b>		
<b>6.1.</b>	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b>	
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>6.2.</b>	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>	
<b>6.3.</b>	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a determinate condizioni</b>	
	Le suddette condizioni sono:	
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

<b>6.4. Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva</b>	
Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva:	
Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:	
<b>6.5. Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva</b>	
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
<b>6.6. Osservazioni</b>	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
<b>SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI</b>	
<p>Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), il piombo tetraetile è classificato come: T+; R26/27/28; R33 (molto tossico; molto tossico per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione; pericolo di effetti cumulativi) — Repr. Cat. 1; R61 (tossico per il ciclo riproduttivo, categoria 1; può provocare danni al feto) — Repr. Cat. 3; R62 (tossico per il ciclo riproduttivo, categoria 3; Possibile rischio di ridotta fertilità) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).</p>	
<b>SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA</b>	
<b>Istituzione</b>	Commissione europea DG Ambiente
<b>Recapito</b>	Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Belgio

## ALLEGATO II

## DECISIONI RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA PIOMBO TETRAMETILE



*Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la  
procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e  
pesticidi pericolosi nel commercio internazionale*

**MODULO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE**

*IMPORTANTE: Leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario*

**PAESE: Comunità europea**

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Nome comune	Piombo tetraetile
1.2.	Numero CAS	78-00-2
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input type="checkbox"/> Pesticida <input checked="" type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	<input type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente.	
	La risposta precedente costituiva una decisione definitiva.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Data della risposta precedente:	_____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Decisione definitiva</b> (compilare sezione 5, pag. 2)      o <input type="checkbox"/> <b>Risposta provvisoria</b> (compilare sezione 6, pagg. 3-4)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA in conformità ai provvedimenti legislativi o amministrativi nazionali		
5.1.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b>	
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>	
5.3.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a determinate condizioni</b>	
	Le suddette condizioni sono:	
	È vietato l'impiego di questo prodotto chimico quale composto antidetonante nella benzina con piombo per veicoli, poiché è proibito immettere sul mercato benzina con piombo per veicoli. Tuttavia, gli Stati membri possono accordare una deroga per quantità limitate di benzina con piombo contenenti non più di 0,15 g piombo/l, fino ad un massimo dello 0,5 % del volume delle vendite totali, per auto d'epoca da collezione.	
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono le stesse per tutti i prodotti importati?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

<b>5.4. Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva</b>		
	Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: È vietato immettere sul mercato benzina con piombo per veicoli ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 350 del 28.12.1998, pag. 58). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).	
<b>5.5. Osservazioni</b>	Cfr. punti 5.3. e 5.4.	
	È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Altre osservazioni	
<b>SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA</b>		
<b>6.1.</b>	<input type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b>	
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>6.2.</b>	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>	
<b>6.3.</b>	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a determinate condizioni</b>	
	Le suddette condizioni sono:	
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No



<b>6.4. Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva</b>	
Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva:	
Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:	
<b>6.5. Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva</b>	
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
<b>6.6. Osservazioni</b>	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
<b>SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI</b>	
<p>Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), il piombo tetraetile è classificato come: T+; R26/27/28; R33 (molto tossico; molto tossico per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione; pericolo di effetti cumulativi) — Repr. Cat.1; R61 (tossico per il ciclo riproduttivo, categoria 1; può provocare danni al feto) — Repr. Cat.3; R62 (tossico per il ciclo riproduttivo, categoria 3; Possibile rischio di ridotta fertilità) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).</p>	
<b>SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA</b>	
<b>Istituzione</b>	Commissione europea DG Ambiente
<b>Recapito</b>	Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Belgio

## ALLEGATO III

## DECISIONE RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA PARATION



*Segretariato della convenzione di Rotterdam concernente la  
procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e  
pesticidi pericolosi nel commercio internazionale*

**MODULO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE**

*IMPORTANTE: Leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario*

**PAESE: Comunità europea**

(Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Nome comune	Paration
1.2.	Numero CAS	56-38-2
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	Tutti i formulati
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input checked="" type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1.	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente.	
	La risposta precedente costituiva una decisione definitiva.	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	La risposta precedente costituiva una risposta provvisoria.	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
	Data della risposta precedente: _____ 24.7.2003 _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Decisione definitiva (compilare sezione 5, pag. 2)</b> o <input type="checkbox"/> <b>Risposta provvisoria (compilare sezione 6, pagg. 3-4)</b>		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Importazione vietata</b>	
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata</b>	
5.3.	<input type="checkbox"/> <b>Importazione autorizzata solo a determinate condizioni</b>	
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono le stesse per tutti i prodotti importati?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

<b>5.4. Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva</b>	
Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:  Sono vietati l'uso e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti paration. Il paration è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio; pertanto le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. (Decisione 2001/520/CE della Commissione del 9 luglio 2001, GU L 187 del 10.7.2001, pag. 47).  Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).	
<b>5.5. Osservazioni</b> Cfr. punti 5.3 e 5.4	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
<b>SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA</b>	
<b>6.1. <input type="checkbox"/> Importazione vietata</b>	
L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
<b>6.2. <input type="checkbox"/> Importazione autorizzata</b>	
<b>6.3. <input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni</b>	
Le suddette condizioni sono:	
Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

<b>6.4. Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva</b>	
Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____	
Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:	
<b>6.5. Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva</b>	
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:	
Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
<b>6.6. Osservazioni</b>	
È già stata depositata una richiesta di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni	
<b>SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI</b>	
Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), il paration è classificato come: T+; R26/28 (molto tossico; molto tossico per inalazione e per ingestione.) — T; R24, R48/25 (tossico; tossico a contatto con la pelle; tossico; pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).	
<b>SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA</b>	
<b>Istituzione</b>	Commissione europea DG Ambiente
<b>Recapito</b>	Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Belgio